

# Assicurazione Samsung Care Plus

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Assurant Europe Insurance N.V.



Prodotto: Polizza Samsung Care Plus

Marzo 2022 (L'IPID aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società:** Assurant Europe Insurance N.V. (Impresa di Assicurazione facente parte del gruppo Assurant Inc.), con sede legale in Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, Paesi Bassi, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Olandese al numero 72959320 e registrata presso l'Autorità di Vigilanza Olandese, De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale Olandese) con il numero R161237, operante in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi ed iscritta all'Elenco II – imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in regime di libertà di prestazione di servizio, annesso all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS al n. II-01732 e soggetta alla vigilanza di De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale Olandese).

Contatti: Tel. 02.777.31.422 - Fax: 02.777.31.400 – e-mail [Info.it@assurant.com](mailto:Info.it@assurant.com) – sito internet <https://www.assurant.it/assurant-europe-insurance>

In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 30 giugno 2021, il patrimonio netto è di Euro 78,171,172 di cui il capitale sociale ammonta a Euro 43,600,001. Le riserve patrimoniali ammontano a Euro 34,571,171.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a €45.8m, il requisito patrimoniale minimo è pari a €13.9m e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a €95.4m. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al 244%. Si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rinvia alla relazione di solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della impresa [www.assurant.co.uk/business-statements](http://www.assurant.co.uk/business-statements).

Al contratto si applica la legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativa all'esecuzione o all'interpretazione del contratto di assicurazione sarà competente il Tribunale del luogo in cui risiede o sia domiciliato il contraente.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il contraente dovrà denunciare il sinistro all'assicuratore non appena si sia verificato e comunque non oltre 30 giorni. Potrà farlo online su <a href="https://claims.samsuncareplus.assurant.it">https://claims.samsuncareplus.assurant.it</a> o chiamando +39 02 81260477. Le linee telefoniche sono aperte dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 15 il sabato.</li><li>- Il contraente dovrà inviare il dispositivo all'assicuratore, comprensivo di eventuali accessori e adeguatamente imballato; il dispositivo dovrà essere inviato senza la scheda sim, la scheda di memoria o qualsiasi altro accessorio che non sia connesso alla richiesta di intervento.</li><li>- Il contraente dovrà fornire all'assicuratore la prova che il dispositivo danneggiato è coperto dalla polizza (dovrà essere fornito, ad esempio, il numero del certificato e il numero seriale/imei del dispositivo). Il contraente verrà guidato dall'assicuratore nella semplice procedura di richiesta di intervento.</li><li>- Potrebbero essere richieste al contraente ulteriori informazioni necessarie al fine di permettere all'assicuratore di valutare la richiesta di intervento o per proseguire nella procedura di liquidazione (ad esempio, una prova d'acquisto). Se il contraente non sarà in grado di fornire alcuna prova d'acquisto, l'assicuratore potrà rifiutare la richiesta.</li><li>- Per ogni richiesta di intervento approvata, il contraente dovrà pagare la franchigia indicata nel certificato. La franchigia dovrà essere pagata prima che l'assicuratore accetti la richiesta di intervento.</li><li>- Se la richiesta di intervento viene approvata il dispositivo danneggiato verrà riparato o, ove non fosse possibile, sostituito.</li></ul>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altri soggetti.</b></p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non ci sono altre imprese che si occupano della gestione dei sinistri.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni false o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Una volta completata l'ispezione o la riparazione, e in ogni caso entro e non oltre 30 giorni, l'assicuratore restituirà il dispositivo riparato o un dispositivo sostitutivo all'assicurato.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni)
<b>Rimborso</b>	<p>Il contraente ha diritto di recedere gratuitamente dalla polizza, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni dal ricevimento delle condizioni generali di assicurazione e il suo premio sarà rimborsato per intero.</p> <p>Decorsi 14 giorni dal ricevimento delle condizioni generali di assicurazione, il contraente potrà recedere dalla polizza in qualunque momento ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di polizza per cui sia previsto il pagamento del premio con cadenza mensile, non avrà diritto ad alcun rimborso;</li> <li>- nel caso di polizze della durata di 24 mesi per cui sia stato effettuato il pagamento del premio in unica soluzione al momento della sottoscrizione della Polizza, avrà diritto ad un rimborso del Premio in misura proporzionale al periodo di assicurazione non utilizzato, se non è stata effettuata alcuna Richiesta di Intervento. Se è stata effettuata una Richiesta di Intervento e è stata ottenuta la riparazione/sostituzione del Dispositivo, non si avrà diritto ad alcun rimborso.</li> </ul>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni)
<b>Sospensione</b>	Nel caso di mancato pagamento del premio alle scadenze mensili convenute, la Polizza sarà sospesa a partire dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Il contraente ha diritto di recedere gratuitamente dalla polizza, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni dal ricevimento delle condizioni generali di assicurazione e il suo premio sarà rimborsato per intero.</p> <p>Decorsi 14 giorni dal ricevimento delle condizioni generali di assicurazione, il contraente potrà recedere dalla polizza in qualunque momento ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di polizza per cui sia previsto il pagamento del premio con cadenza mensile, non avrà diritto ad alcun rimborso;</li> <li>- nel caso di polizze della durata di 24 mesi per cui sia stato effettuato il pagamento del premio in unica soluzione al momento della sottoscrizione della Polizza, avrà diritto ad un rimborso del Premio in misura proporzionale al periodo di assicurazione non utilizzato, se non è stata effettuata alcuna Richiesta di Intervento. Se è stata effettuata una Richiesta di Intervento e è stata ottenuta la riparazione/sostituzione del Dispositivo, non si avrà diritto ad alcun rimborso.</li> </ul>
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi di risoluzione della polizza in favore dell'assicurato.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a chi acquista un dispositivo Samsung.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** la parte di premio ricevuta in media dagli intermediari ammonta al 30%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Per qualsiasi reclamo inerente al contratto di assicurazione, il contraente potrà rivolgersi direttamente all'assicuratore per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) scrivendo ai seguenti recapiti:  Assurant Europe Insurance N.V.  Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, Paesi Bassi  Tel. 02.777.31.422  Fax: 02.777.31.400  e-mail <a href="mailto:Info.it@assurant.com">Info.it@assurant.com</a>  Il contraente dovrà specificare in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'assicuratore darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	All'IVASS devono essere indirizzati i seguenti reclami:  - per quanto riguarda la verifica della conformità alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione e del Codice del consumo (con riferimento alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), da parte delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;  - in caso di esito insoddisfacente o di risposta tardiva a un reclamo indirizzato all'assicuratore.  I reclami devono essere inviati per iscritto a:  <b><u>IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, indirizzo di posta certificata (pec): ivass@pec.ivass.it</u></b>  Per informazioni: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  Per presentare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito web dell'IVASS, sezione Reclami, accessibile anche tramite il seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> .  Se il contraente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare il suo reclamo direttamente all'ordinamento estero competente, cioè quello del Paese in cui ha sede l'Assicuratore (può rintracciarlo accedendo al sito: <a href="https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&amp;lng=IT">https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&amp;lng=IT</a> )

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	È possibile contattare un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, disponibile sul sito web <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge n. 98 del 09/08/2013). La mediazione è una condizione preliminare per intentare un'azione civile in relazione a una controversia relativa ai contratti di assicurazione.
-------------------	---

<b>Negoziazione assistita</b>	Attraverso una richiesta presentata all'assicuratore dal proprio avvocato. L'accordo di negoziazione assistita è condizione preliminare per l'avvio di un'azione civile in relazione a una controversia che comporti il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e imbarcazioni o relativa a una richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a € 50.000 (a meno che, in quest'ultimo caso, tali controversie si riferiscano a materie già soggette a mediazione obbligatoria).
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare un reclamo all'IVASS o direttamente all'ente straniero competente accedendo al sito <a href="https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&amp;lng=IT">https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&amp;lng=IT</a>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**